

MEMORANDUM
PER I PRESIDENTI/DELEGATI REGIONALI
scadenze – adempimenti - modalità – procedure – organizzazione e svolgimento

ASSEMBLEE REGIONALI ORDINARIE ELETTIVE PER RAGGIUNTO NUMERO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

(ai sensi dell'art. 31, 32 e 34 dello Statuto FID)

Premessa

Ai sensi dell'art. **31 dello Statuto FID**, l'Assemblea Regionale è il massimo Organo Federale nell'ambito della regione e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha carattere elettivo, si tiene normalmente ogni quattro anni e deve avere luogo entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi nei termini previsti per la rappresentanza in Assemblea Nazionale, ovvero entro il 15 marzo dell'anno post Olimpico o anche per raggiunto numero di società affiliate aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 30 comma 4 dello Statuto: *"I Comitati Regionali vengono costituiti su deliberazione del Consiglio Federale nelle Regioni in cui esistono almeno 10 Sodalizi con diritto di voto."*

In tale circostanza, infatti, ai sensi dell'art. 35 comma: *"Nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per creare le condizioni per la costituzione di un Comitato Regionale"...*

In tal caso, a seguito di delibera da parte del Consiglio Federale, il Delegato Regionale, analogamente a quanto avviene per le Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori, prima dell'Assemblea Nazionale, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c, indice l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva, per l'elezione del Presidente Regionale e degli altri due componenti del Consiglio Regionale (ai sensi dell'art. 31 comma 4)

Ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 2 dello Statuto FID

1. ***Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre consiglieri, di cui uno in quota Atleti e uno in quota Istruttori.*** I componenti del Consiglio Regionale durano in carica quattro anni in corrispondenza del ciclo olimpico e sono rieleggibili.
2. ***Per l'elezione delle cariche, l'Assemblea regionale provvede separatamente e a scrutinio segreto, come segue:***
 - a) elezione del Presidente, ad opera dei delegati dei Sodalizi e dei rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori;
 - b) elezione dei due Consiglieri di competenza dei Sodalizi, ad opera dei delegati dei Sodalizi;
 - c) elezione del consigliere di competenza dei Rappresentanti regionali degli Atleti;
 - d) elezione del consigliere di competenza dei Rappresentanti regionali degli Istruttori.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, per l'elezione del Consiglio Regionale, deve essere trasmesso ai Sodalizi, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Regionale (ex art. 31 comma 7 dello Statuto FID).

I Presidenti/Delegati dovranno procedere alla convocazione mediante **posta elettronica certificata o lettera raccomandata** (art.105 e 106 del Regolamento Organico FID) con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di chiusura delle votazioni, da inviare ai Sodalizi di competenza territoriale di cui all'elenco dei Sodalizi che sarà inviato in tempo utile dalla Segreteria con l'indicazione delle Società aventi diritto a voto e l'elenco degli istruttori della Regione con un fac-simile di convocazione.

Copia dell'avviso di convocazione delle Assemblee regionali, per l'elezione del Consiglio Regionale, dovrà essere inviato immediatamente alla Segreteria per conoscenza.

I Presidenti dei Sodalizi dovranno dare immediata e massima comunicazione ai propri tesserati (tramite affissione all'Albo del Sodalizio e ogni altro mezzo ritenuto idoneo):

- a) ai propri tesserati agonisti (categorie nazionali – regionali – provinciali) maggiorenni in attività, regolarmente tesserati ad un Sodalizio affiliato della regione di competenza,
- b) ai propri tesserati maggiorenni, regolarmente tesserati ad un Sodalizio affiliato della regione di competenza, iscritti all'Albo degli Istruttori deliberato dal Consiglio federale.

Commissione Verifica dei Poteri (art. 83 Regolamento organico FID)

La Commissione Verifica dei Poteri, in caso di Assemblea ordinaria, elettiva o straordinaria, è nominata dal Consiglio Regionale (ovvero dal delegato regionale f.f.) quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche regionali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione stessa possono essere scelti tra i tesserati che non sono candidati alle cariche regionali.

Candidature e incompatibilità

I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Sodalizi né direttamente né per delega nelle assemblee regionali (ai sensi dell'art. 31 comma 10 Statuto FID).

In caso in cui uno stesso tesserato svolga attività sia come rappresentante di un Sodalizio, che di giocatore e/o di istruttore, in sede di Assemblea regionale dovrà optare una delle qualifiche ed esercitare il diritto di voto solo la qualifica opzionata.

Inoltre con riferimento al comma 9 dello stesso articolo **non è ammessa la delega del voto ad altra Società** (a meno che nella regione non vi siano 50 o più Sodalizi affiliati). Possono votare i Presidenti dei Sodalizi affiliati con sede nella regione che abbiano diritto a voto (affiliati da almeno 12 mesi che abbiano svolto attività sportiva) o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla FID

Per quanto non contemplato valgono le norme che regolano le Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie in quanto applicabili (art. 31 comma 7 Statuto), di conseguenza ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, **gli aspiranti alle cariche regionali di presidente, consigliere in quota sodalizi (2) o consigliere in rappresentanza degli atleti (1) e degli istruttori (1) dovranno presentare la loro candidatura alla Segreteria FID, nel termine improrogabile di 40 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, pena l'inammissibilità delle stesse.**

Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.

I Presidenti ed i Delegati Regionali, una volta espletate le procedure e svolte le Assemblee dovranno inviare alla Segreteria federale, nelle 24 ore successive, il Verbale di Assemblea comprendente l'elenco completo di tutti coloro che abbiano riportato voti e l'indicazione dei voti stessi.

Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto i Sodalizi, iscritti nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI, che siano in regola con i pagamenti delle quote di affiliazione e di riaffiliazione... (Art. 16, comma 1, lett. a) Statuto FID)

L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 16, comma 1, lett. a), a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024. (Art. 56 comma 1 Statuto FID)

Note: Nella sua prima riunione, il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente e il Segretario (art. 94 Regolamento Organico)